Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Martedì, 30 agosto 1927 - Anno V** — **Numero 200**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1797.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1480.**

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Piacenza ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, ed approvazione del relativo regolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 lettera *d*) e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione presa il 23 aprile 1927 dal commissario straordinario della Camera di commercio e industria di Piacenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Piacenza è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto che non risultino già iscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioiellerie, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a dieci giorni, L. 30; da giorni dieci a un mese, oltre la quota suddetta, L. 20; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 10;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella seguente misura mensile:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano o a trazione animale o a banchi fissi o mobili, L. 5;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a trazione meccanica, L. 15.

Per il pagamento della tariffa è ammessa la forma di abbonamento annuo nella seguente misura:

1° per gli esercenti di cui al comma *a*), L. 50;

2° per gli esercenti di cui al comma *b*), L. 150.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti le tasse sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo e girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale limitatamente al periodo cui si riferisce.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

b) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

c) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

d) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

E' abrogato il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2287, concernente l'applicazione della tassa sul commercio girovago e temporaneo nel distretto della Camera predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263; *foglio* 198. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Piacenza.

Art. 1.

Nessuno può esercitare il commercio temporaneo o quello girovago nella provincia di Piacenza se non è munito di apposito certificato rilasciato dalla Camera di commercio e industria di Piacenza (art. 64 R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750).

Art. 2.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui alla tariffa allegata approvata col Regio decreto di autorizzazione.

Art. 3.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio entro tre giorni alla Camera di commercio e industria, a termini dell'art. 61 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e, nei Comuni ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo podestà. Entro lo stesso termine dovrà effettuare il pagamento, presso l'esattore comunale, della corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 4.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome e il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 5.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 1 del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 7.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali, incaricati del servizio per l'applicazione della tassa, spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sulla applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a carico dell'esercente stesso.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1798.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1501.

Modificazioni al R. decreto 29 giugno 1913, n. 840, circa le tasse di ancoraggio per la Tripolitania e la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 29 giugno 1913, n. 840;

Visto il regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto sono apportate le seguenti modifiche al R. decreto 29 giugno 1913, n. 840, restando immutate tutte le altre norme contenute nel decreto stesso.

Art. 2.

La misura delle tasse di ancoraggio prevista dagli articoli 1, 2 e 3 è raddoppiata.

Art. 3.

Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta, avranno facoltà di pagare rispettivamente in luogo dell'intera tassa la metà o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio più un diritto fisso di centesimi 20 per tonnellata di stazza netta.

Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza potranno pagare, in luogo della tassa di ancoraggio intera o di quella ridotta di cui sopra, un diritto di L. 12, per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Quando la nave imbarchi o sbarchi passeggeri avrà facoltà di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di L. 40 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato nei limiti previsti dal presente articolo.

Le tasse pagate in base al presente articolo sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono imposte.

Art. 4.

La misura della tassa di cui all'art. 4 è portata a L. 1.50.

Art. 5.

I diritti fissati dall'art. 8 per la concessione delle patenti di sanità sono portati rispettivamente a L. 2, 5, 15 e 25.

Art. 6.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Per la concessione della licenza annuale di esercizio sono stabiliti i seguenti diritti:

Barche a vela addette al traffico costiero, di stazza fino a dieci tonnellate, L. 10;

Barche a vela addette al traffico costiero, di stazza da dieci a cinquanta tonnellate, L. 25;

Galleggianti addetti al servizio di porto, di stazza fino a 5 tonnellate incluse, L. 20;

da oltre 5 fino a 10 tonnellate incluse, L. 30;
da oltre 10 a 25 tonnellate incluse, L. 40;
da oltre 25 fino a 50 tonnellate incluse, L. 50;
superiori alle 50 tonnellate L. 1 per ogni tonnellata di stazza. I galleggianti forniti di macchina (esclusi i rimorchiatori) pagheranno inoltre una tassa di L. 1 per ciascun cavallo asse o cavallo indicato della macchina;

Battelli da diporto:

fino a 5 tonnellate incluse, L. 25;
da oltre 5 a 10 tonnellate incluse, L. 50;
da oltre 10 tonnellate, L. 100;

Battelli da diporto a propulsione meccanica L. 100, qualunque sia il tonnellaggio.

Le imbarcazioni esclusivamente destinate all'esercizio della voga sono esenti dal diritto di licenza.

La stazza dei galleggianti muniti di licenza è determinata coi sistemi vigenti nel Regno ».

Art. 7.

Per il rilascio o rinnovazione degli atti di nazionalità delle navi, sono stabiliti i seguenti diritti:

a) un diritto fisso di L. 25 per tutte le navi di qualsiasi specie e tonnellaggio;

b) un diritto di L. 0.05 per i velieri e di L. 0.10 per i piroscafi per ogni tonnellata di stazza netta.

Nel caso di rinnovazione dell'atto per dispersione del precedente o di rilascio di un nuovo atto per cambiamento di nome, il diritto fisso sarà corrisposto in misura doppia di quella fissata alla lettera *a*).

Per il rilascio di passavanti provvisorio e di altre temporanee autorizzazioni alla navigazione:

un diritto di L. 20 per i velieri e di L. 50 per i piroscafi.

Art. 8.

I passavanti e recapiti provvisori di cui al precedente articolo non potranno essere rilasciati senza preventivo deposito di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento dei diritti da liquidarsi a carico della nave durante il tempo in cui terrà le spedizioni provvisorie e delle spese e diritti erariali per l'emissione delle regolari carte di bordo.

Per le navi per le quali alla data di pubblicazione del presente decreto siano in corso di validità le tasse d'ancoraggio pagate sotto l'impero del Regio decreto n. 840 del 29 giugno 1913 la misura della tassa, quale è prevista dal precedente art. 2, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente fra la data di andata in vigore del presente decreto e la scadenza della tassa già pagata, sotto deduzione della tassa d'ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo.

Le navi abbonate alla tassa d'ancoraggio possono rinunziare ai benefici dell'abbonamento e chiedere invece che, in isconto della tassa d'ancoraggio dovuta in base al precedente art. 2, sia computata la tassa già pagata per abbonamento in proporzione del periodo corrente fra la data di pubblicazione del presente decreto e la scadenza dell'abbonamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1927 - Anno V
Atto del Governo, registro 263, foglio 200. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1799.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1518.

Separazione del distretto notarile di Rossano da quello di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto l'art. 3 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268, con il quale, nella revisione generale della tabella delle sedi notarili del Regno, veniva elevato a quindici il numero dei notari nel distretto di Rossano;

Vista la domanda dei notari appartenenti al distretto medesimo, perchè siano ripristinati il Collegio ed il Consiglio notarile di Rossano, col corrispondente archivio distrettuale;

Visto il parere favorevole della Corte di appello di Catanzaro sulla domanda anzidetta;
Ritenuto che la domanda può avere accoglimento;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il distretto notarile di Rossano è separato da quello di Cosenza a decorrere dal 15 settembre 1927, dalla quale data nel distretto medesimo di Rossano sono costituiti il Collegio ed il Consiglio notarile ed è trasformato in distrettuale l'archivio notarile sussidiario ivi esistente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 217. — Casati.

Numero di pubblicazione **1800.**

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1927, n. **1519.**

Estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di favore stabilite con la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, sono interamente estese, senza limite di tempo, ai cittadini i quali, a decorrere dal 23 luglio 1919, abbiano all'estero, in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine nazionale, riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa, ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.

Art. 2.

La domanda per la liquidazione delle pensioni o degli assegni privilegiati deve essere presentata al Consolato italiano più vicino entro due anni dal giorno dell'evento, e per i fatti accaduti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto entro un anno dalla data di pubblicazione.

Art. 3.

Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a emanare tutte le norme, anche di coordinamento con altre disposizioni di legge, necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

L'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso della spesa derivante dal presente decreto sarà fatta con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 218. — Casati.

Numero di pubblicazione **1801.**

REGIO DECRETO 10 agosto 1927, n. **1522.**

Riunione dei comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Valnegra e Piazza Brembana in un unico Comune denominato « San Martino de' Calvi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Veduta la lettera del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, in data 11 agosto 1927, n. 404883;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Lenna, Moio de' Calvi, Valnegra e Piazza Brembana, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico comune denominato « San Martino de' Calvi ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 221. — Casati.

Numero di pubblicazione **1802.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1521.**

Aggregazione dei comuni di Cortenedolo e di Mu a quello di Edolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cortenedolo e di Mu, in provincia di Brescia, sono uniti a quello di Edolo.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 220. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1803.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1529.**

Modificazione dell'art. 68 del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 13 marzo 1927, n. 431;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 68 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 431, che riguarda la concessione dei contributi erariali per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'istruzione, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 68 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione del contributo statale, sotto qualsiasi forma spettante ai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915 per i fabbricati distrutti o danneggiati, il coefficiente di maggiorazione di cui all'art. 7 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, rimane determinato come segue:

300 % per le località della prima categoria;

245 % per le località della seconda categoria;

200 % per quelle comprese in elenchi di Comuni o frazioni di Comuni riconosciuti danneggiati da terremoti, ma non inscritti nell'elenco allegato al presente decreto ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto retroattivo alla data di pubblicazione del R. decreto 13 marzo 1927, n. 431, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 228. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1804.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1530.**

Modificazione delle circoscrizioni dei comuni di Civitavecchia e di Tolfa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aggregate al comune di Civitavecchia:

1° la parte di territorio del comune di Tolfa denominata « Chiaruccia », compresa tra il « Fosso del Marangone » e il « Fosso Ponton del Castrato »;

2° la parte di territorio del comune di Tolfa comprendente le località « Prato Cipolloso, Macchia Bocca di Lepre, Castrica, Selciata, Prato Rotatore » e « Monte Cupellaro », escluso da quest'ultima l'appezzamento di proprietà del comune di Tolfa, distinto in catasto alla sezione XIV coi numeri di mappa 34 sub 1-b, 34 sub 2-b e 35, della superficie di ettare 43.14.80.

Art. 2.

Al comune di Tolfa è aggregata la parte di territorio del comune di Civitavecchia denominata « Santa Severa », a monte della linea ferroviaria Roma-Pisa, compresa tra il

« Fosso di Ponte Nuovo » e la strada che dal « Passo di Monte Biscaro » accede al casale omonimo e prosegue fino all'incontro delle strada tra « Santa Severa » e « il Sasso », continuando lungo la medesima fino al confine col territorio di Cerveteri.

Art. 3.

Il confine fra i comuni di Civitavecchia e Tolfa è stabilito in conformità della pianta topografica vistata in data 28 maggio 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Roma.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 229. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1805.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1532.

Modificazioni alla tabella organica del Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, sull'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella n. 25 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono istituiti i seguenti posti di organico:

Ruolo amministrativo:

Due posti di grado 4°, gruppo *A*: Segretari generali di Colonia.

Art. 2.

Per sopperire a necessità contingenti dell'Amministrazione coloniale, il Ministro per le colonie è autorizzato a promuovere la nomina temporanea ed in soprannumero di un altro dei suddetti funzionari di grado 4°. Il posto così creato sarà riassorbito alla prima vacanza nel ruolo organico della Amministrazione coloniale di un eguale posto di grado 4°. Fino a che ciò non si verificherà, sarà tenuto scoperto un posto di grado 6° nello stesso ruolo organico.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° agosto 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 29 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 231. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1806.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1531.

Indennità di rappresentanza ai funzionari coloniali distaccati al Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1, comma 3°;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai funzionari del ruolo dell'Amministrazione coloniale, gruppo *A*, distaccati a prestar servizio nel Regno presso il Ministero delle colonie, che hanno l'incarico di direttore generale sarà corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1927, una indennità per spese di rappresentanza pari a un terzo dello stipendio.

Analoga indennità, ridotta a un quarto dello stipendio, verrà corrisposta ai capi ufficio e, ridotta a un sesto dello stipendio, agli altri funzionari del medesimo ruolo e gruppo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 29 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 230. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1807.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1398.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. Perticari », in Senigallia.

N. 1398. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. Perticari », in Senigallia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione **1808.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1407.**

Erezione in ente morale della « Pia fondazione N. U. conte Carlo Emo », in Vò Euganeo.

N. 1407. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Pia fondazione N. U. conte Carlo Emo », con sede in Vò Euganeo, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione **1809.**

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1408.**

Autorizzazione all'Istituto per i ciechi d'ambo i sessi di Torino ad accettare una eredità disposta in suo favore.

N. 1408. R. decreto 23 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dell'Istituto per i ciechi d'ambo i sessi di Torino viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità spettante all'Istituto stesso in virtù di testamento della signora Margherita Tatò vedova Fasella.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione **1810.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1458.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Zumbini », in Cosenza.

N. 1458. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione Zumbini » con sede in Cosenza, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione del Consiglio provinciale di Cosenza, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione **1811.**

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1459.**

Erezione in ente morale dell'« Asilo di mendicità Beniamino Dell'Anna », in San Donato di Lecce.

N. 1459. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'« Asilo di mendicità Beniamino Dell'Anna », con sede in San Donato di Lecce (frazione Galugnano) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione **1812.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1449.**

Autorizzazione alla Regia università di Modena ad accettare una donazione per l'istituzione di due premi annui intitolati al nome del prof. Giuseppe Sperino.

N. 1449. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Modena viene autorizzata ad accettare una donazione per l'istituzione di due premi annui intitolati al nome del prof. Giuseppe Sperino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1927 - *Anno V.*

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1927.

Nomina del commissario liquidatore del soppresso Istituto nazionale per la propaganda aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1401, che sopprime l'Istituto nazionale per la propaganda aeronautica:

Decreta:

Il cav. dott. Giuseppe Graziani, capo sezione presso il Ministero dell'aeronautica, è nominato commissario liquidatore del soppresso Istituto nazionale per la propaganda aeronautica.

Al suddetto funzionario è assegnata una indennità pari alla metà di quella prevista, per il suo grado, dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Tale indennità graverà sul bilancio dell'Istituto.

Roma, addì 20 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Balbo.

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1927.

Autorizzazione alla Banca Marscianese ad istituire una filiale in Deruta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Marscianese in Marsciano è autorizzata ad istituire una propria filiale nel comune di Deruta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1927.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire una agenzia in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito marittimo è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Roma (via Crescenzio, angolo via Properzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1927.
Autorizzazione alla Banca orafa napoletana, con sede in Napoli, ad iniziare le sue operazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca orafa napoletana con sede in Napoli è autorizzata ad iniziare le sue operazioni, escluse quelle relative all'emissione di titoli fiduciari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 29 agosto 1927 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Autorizzazione a continuare la libera vendita ad uso di bevanda dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « L'Insuperabile ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 agosto 1927, n. 98, il signor Pompei Francesco fu Pasquale, è autorizzato a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « L'Insuperabile » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in contrada « La Francesca » del comune di Rionero in Vulture (Potenza) e di cui il signor Pompei è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della capacità di circa un litro e mezzo litro della forma e colore conosciute in commercio col nome di tipo Vichy chiuse con tappo di sughero ricoperto con la capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 198 x 110 a fondo giallo Siena stampato con caratteri e fregi di colore turchino e rosso delimitata da un bordo bianco e riquadrature in turchino e rosso. Nella parte più alta dell'etichetta è stampato a caratteri turchini con filettature bianche alti mm. 8 il nome dell'acqua « L'Insuperabile » e sotto di esso, fra due righe, le prerogative dell'acqua. Nel centro dell'etichetta è inserita una stella rossa a quattro punte smusse (distanza fra i due estremi orizzontali mm. 56) avente al centro un disco bianco con la sigla « F. P. » in color turchino, una stella nera all'inizio di ciascuno dei 4 raggi e, all'ingiro del disco, la dicitura « Premiata con le più alte onorificenze »; ai due lati del raggio superiore è scritto il nome del proprietario e quello del comune e della provincia di origine dell'acqua; ai due lati del raggio inferiore sono riportati i risultati dell'analisi batteriologica.

Negli spazi liberi a destra ed a sinistra della stella sono inseriti i risultati dell'analisi chimica; lungo il bordo a destra e sinistra le diciture « Bottiglie a tappo sterilizzate ». Lungo il bordo inferiore sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 29 agosto al 4 settembre 1927 è stata fissata in L. 355, rappresentanti 100 dazio nominale e 255 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 29 agosto 1927 - Anno V

Francia	72.40	Oro	356.46
Svizzera	355.66	Belgrado	32.55
Londra	89.858	Budapest (pengo)	3.22
Olanda	7.38	Albania (Franco oro)	358 —
Spagna	310.60	Norvegia	4.80
Belgio	2.57	Svezia	4.96
Berlino (Marco oro)	4.39125	Polonia (Sloty)	207.71
Vienna (Schillinge)	2.61	Danimarca	4.94
Praga	54.80	Rendita 3,50 %	72.225
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	66.25
Russia (Cervonetz)	96.50	Rendita 3 % lordo	39.675
Peso argentino oro	17.93	Consolidato 5 %	82.875
Peso argentino carta	7.89	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.30
New York	18.474		
Dollaro Canadese	18.47		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 5)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	312041	110 —	Anfossi *Domingo Tommaso* di Raffaele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Taggia (Porto Maurizio).	Anfossi *Tomaso, Vincenzo, Domenico* di Raffaele, ecc. come contro.
3.50 % (1902)	38049	350 —	*Cesarini-Filippini Teresa* di Adamo, moglie di Rotundo Marcello, domt. a Sasso di Castaldo (Potenza).	*Filippini Cesarina-Teresa*, ecc. come contro.
3.50 %	597754 59 202 719530 633606	112 — 700 — 105 — 63 —	Ciamarra Maria, Oscar, Emma ed *Ettore* fu Beniamino, minori sotto la tutela di Tommasi Nicola di Francesco, domt. a Torella del Sannio (Campobasso).	Ciamarra Maria, Oscar, Emma e *Faust-Ettore* fu Beniamino, ecc. come contro.
	622906 630503 642814	1032.50 310.50 427 —	Roasio *Tommaso* fu Giuseppe, domt. a Saluzzo (Cuneo).	Roasio *Giovanni-Francesco-Tommaso* fu Giuseppe, domt. a Saluzzo (Cuneo).
Cons. 5 %	214017	55 —	Imbimbo *Ermelinda o Carmelinda* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Tomasetta Rosa fu Antonio, ved. di Imbimbo Luigi, domt. in Avellino.	Imbimbo *Carmela* fu Luigi, ecc. come contro.
3.50 %	232154	80.50	Clemente Marietta fu Giovanni, nubile, domiciliata in Torino, con usufrutto a favore di *Sartora Domenica* fu Antonio, nubile, domt. in Romagnano Sesia (Novara).	Clemente Marietta, ecc. come contro, con usufrutto a favore di *Sartore Maria Domenica* fu Antonio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 agosto 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 6).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	156048	305 —	Mazzotti *Carla* fu Faustino, minore sotto la p. p. della madre Clivio Ida ved. di Mazzotti Faustino, dom. a Desenzano sul Lago (Brescia).	Mazzotti *Carolina* fu Faustino ecc. c. c.
»	58656	785 —	Sommaruga Elisa del fu Giuseppe e della vivente Volonteri Adele di Antonio, domiciliata in Milano, nubile.	Sommaruga Elisa fu Giuseppe *minore sotto* la p. p. della madre Volonteri Adele di Antonio ved. di Sommaruga Giuseppe, domic. a Milano.
3.50 %	Ricevuta provvisoria n. 5634 rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Torino pel deposito di n. 15 cartelle.	351.50	Repetto Luigi fu Bartolomeo.	Repetto Luigi fu Bartolomeo, *minore sotto la p. p. della madre Martignone Antonietta.*
»	18571	31.50	Rigoni Anna Maria di *Paolo* moglie di Pavarino Gabriele, domic. a Varzo (Novara).	Rigoni Anna Maria di *Pietro* ecc. c. c.
»	16066	17.50	Rigoni *Maria* di Pietro moglie di Pavarino Gabriele, dom. a Varzo (Novara).	Rigoni *Anna Maria* di Pietro ecc. c. c.
Cons. 5 %	278052	310 —	Sindona-Vaccarino Giovannina fu Giovanni, moglie di *Celi-Zullo* Fortunato di *Antonino* o Antonio, domic. in S. Lucia del Mela (Messina) con vincolo dotale.	Sindona-Vaccarino Giovannina fu Giovanni moglie di *Zullo Celi* Fortunato di *Antonio* ecc. c. c.
»	280096	340 —	Sindona Giovanna fu Giovanni, moglie di *Zullo* Fortunato di Antonio ecc. c. s. con vincolo dotale.	Sindona-Vaccarino Giovanna fu Giovanni moglie di *Zullo-Celi* Fortunato ecc. c. c.
»	168915	295 —	Pecere Francesco di Antonio, dom. in Ostuni (Lecce).	Pecere Francesco di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre,* domic. in Ostuni Lecce).
3.50 %	470565	1148 —	D'Amico Camillo, Fedele, Giambattista, ed Augusto di Domenico, gli ultimi due minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi D'Amico Domenico fu Giambattista e *Porreca Aspromonte Vincenza* fu Camillo legatari pro indiviso domiciliati a Torricella Peligna (Chieti) con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai coniugi D'Amico Domenico fu Giambattista e *Porreca Aspromonte Vincenza* fu Camillo e subordinatamente per la quota spettante al contitolare Camillo sottoposta ad ipoteca a favore di Porreca Rosa fu Antonio ved. Picone Giuseppe in garanzia di un credito di L. 6000.	come contro . . . e *Porreca Mariavincenza* fu Camillo. . . come contro. . . . . e *Porreca Mariavincenza* fu Camillo . . . . come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 agosto 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 4).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	224431	150 —	di Pietrantonio Giovanni fu *Felice*, domic. a Gallo (Caserta.	di Pietrantonio Giovanni fu *Filippo*, domic. a Gallo (Caserta).
»	74998	250 —	*Benicivenga* Gaetano di Sossio, domic. a New York.	*Bencivenga* Gaetano di Sossio, domic. a New York.
3.50 %	322678	2,100 —	Levi *Edmondo-Vittorio* di Cesare-Augusto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Venezia; con usufr. vital. a Schiff Anna fu Massimiliano, moglie legalmente separata di Levi Cesare-Augusto, domic. a Firenze.	Levi *Vittorio-Edmondo* di Cesare-Augusto, minore ecc. come contro e con usufr. vitalizio come contro.
Cons. 5 %	199944	15 —	Valle *Irene* fu Andrea Francesco, minore sotto la p. p della madre Campodonico Giovanna fu Cesare, ved. di Valle Andrea Francesco, domic. a Sori (Genova), vincolata di usufrutto.	Valle *Eleonora-Irene* fu Andrea Francesco, minore ecc. come contro; vincolata d'usufrutto come contro.
3.50 %	749167	140 —	Guala Ezio fu Ernesto, domic, a Tortona (Alessandria).	Guala Ezio fu Ernesto, *minore, sotto la p. p. della madre Negro Noemi fu Davide, ved. Guala*, domic. come contro.
Cons. 5 %	410802	290 —	Pagliochini *Racnusia* fu Gabriele, minore sotto la p. p. della madre Damiani Piera, ved. Pagliochini, domic. a Bevagna (Perugia).	Pagliochini *Ramnusia* fu Gabriele, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.